

AGEVOLAZIONI**Fondo perduto: accredito o credito d'imposta?**

di Fabio Garrini

Seminario di specializzazione

STRALCIO DELLE CARTELLE E DEFINIZIONE DEGLI AVVISI BONARI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Il **contributo a fondo perduto previsto** dal Decreto Sostegni ([articolo 1 D.L. 41/2021](#)) presenta molte similitudini con i suoi predecessori, ma è altresì caratterizzato da **alcune novità**.

Una di queste è certamente la **modalità** con la quale può essere beneficiato: accanto alla “classica” erogazione con accredito sul conto corrente del contribuente richiedente, è prevista la possibilità di **utilizzo quale credito d'imposta**.

E’ lecito attendersi che questa forma **non sarà particolarmente gettonata dai contribuenti** (un credito d'imposta da spendere in compensazione non può certo competere con l'irresistibile fascino di un accredito sul conto corrente), ma, **in alcuni casi** (va detto, non frequentissimi) **potrebbe essere più funzionale**; tenendo comunque conto che **l'erogazione delle somme** richiede ineludibili tempi tecnici (le promesse sono per un accredito in tempi rapidissimi, ma l'esperienza del precedente contributo, per taluni, fa temere tempi non trascurabili), quando il contribuente ha **debiti tributari o contributivi da adempiere con scadenze prossime**, il credito d'imposta risulterebbe essere una soluzione più funzionale sotto il profilo finanziario.

In caso contrario, evidentemente, sarà preferibile l'**accredito sul conto corrente**.

La fruizione del beneficio

L'importo del contributo è commisurato alla diminuzione verificatasi **confrontando la media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e la media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019**: a tale differenza deve essere applicata una percentuale tanto più elevata quanto minore è l'ammontare dei ricavi o compensi realizzati nel 2019 (dal 60% al 20% del decremento della media mensile).

Tale contributo viene richiesto tramite l'invio di una **istanza** che, come noto, può essere presentata a partire da ieri (**30 marzo**) fino al prossimo **28 maggio**.

Il soggetto richiedente deve esprimere nell'istanza una scelta (a tal fine occorre barrare una delle due caselle alternative nella **sezione "modalità di fruizione del contributo"**): di conseguenza, l'Agenzia delle Entrate eroga il contributo spettante **alternativamente mediante accredito** sul conto corrente intestato (o cointestato) al richiedente, ovvero mediante **attribuzione di credito d'imposta**.

In caso di scelta per il credito d'imposta, nell'istanza non va indicato l'Iban del contribuente.

Il credito d'imposta deve essere **utilizzato in compensazione tramite modello F24** da presentare tramite i **servizi telematici dell'Agenzia**, per il pagamento di imposte, contributi dovuti all'Inps e altre somme dovute allo Stato, agli enti locali e agli enti previdenziali, il cui versamento si effettua mediante presentazione del modello F24.

Si tratta di un credito utilizzabile **senza i limiti propri che interessano le compensazioni**:

- **divieto di compensazione in presenza di ruoli erariali** scaduti per un importo superiore a 1.500 euro, di cui all'[articolo 31, comma 1, D.L. 78/2010](#);
- ammontare annuo massimo delle compensazioni, di cui all'[articolo 34 L. 388/2000](#);
- ammontare annuo massimo dei crediti d'imposta fruibili, di cui all'[articolo 1, comma 53, L. 244/2007](#).

Va rammentato, comunque, che tale scelta:

- deve interessare **l'intero importo** del contributo spettante (che quindi non può essere frazionato nelle due parti);
- è **irrevocabile**, almeno sino al momento in cui il credito viene evidenziato nel portale fatture e corrispettivi, comunque **entro il 28 maggio 2021**, data oltre la quale non sono accettate istanze, se non di revoca; successivamente a tale momento, infatti, **il soggetto richiedente non può in alcun modo modificare la scelta**.

L'utilizzo in compensazione non è possibile al momento della presentazione dell'istanza, ma occorre attendere la **comunicazione di riconoscimento del contributo**; il contribuente può verificare l'ammontare del contributo spettante nella sezione "**Contributo a fondo perduto**" del portale "**Fatture e Corrispettivi**".

In caso di opzione per il credito d'imposta, l'importo riconosciuto può essere consultato anche nella sezione "**Cassetto fiscale**" accessibile dall'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate, al link "**Crediti Iva/ Agevolazioni utilizzabili**".